



ATTIVITA' COMPATIBILI E INCOMPATIBILI CON LA FUNZIONE DOCENTE

La giurisprudenza in materia di incompatibilità è vasta e complessa anche perché non esiste un regolamento che riepiloghi le attività compatibili riferite al personale della scuola.

Le condizioni e i criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata (vedere art.53 D.L.vo 165/01 testo unico sul Pubblico Impiego) sono:

1. temporaneità e occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente , anche se eseguite periodicamente e retribuite,qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine , non diano luogo a interferenze nell'impiego
2. non conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e con il principio del buon andamento
3. compatibilità con l'impiego lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicare il regolare svolgimento
4. attività svolta al di fuori dell'orario di servizio

<p>Attività compatibili che possono essere svolte senza autorizzazione preventiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative o associazioni di volontariato senza scopo di lucro costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato) • Attività (anche con compenso) che siano espressione dei diritti di personalità di associazioni manifestazione del pensiero • Utilizzazione economiche da parte di inventore di opere di ingegno o autore ecc. • Incarichi a convegni ecc. per i quali sia stato disposto solo rimborso spese o partecipazione gratuita • Incarichi conferiti dalla OOSS a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando aspettativa • Attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione • Partecipazione a società in qualità di semplice socio
--	---

<p>Attività compatibili che possono essere svolte <u>previa autorizzazione preventiva</u></p> <p>L'autorizzazione viene concessa a condizione che l'attività non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d'ufficio) • Incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole • Partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato • Cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso • Attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi • Esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologi) • Incarichi come revisore contabile <p>La mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma61 della L.662 del 23-12-1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dall'impiego</p>
<p>Attività assolutamente non compatibili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto, per quelli in altre scuole c'è l'obbligo di comunicazione al Dirigente • Cariche in società costituite a fini di lucro • Cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell'occasionalità e che si configurino come prevalenti • Altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico
<p>Sono compatibili a condizione che il lavoratore non superi il 50% dell'orario ordinario <u>previa autorizzazione del Dirigente Scolastico</u> e sempre a condizione che non siano di ostacolo alla normale attività di docente circolare MIUR 1584 del 29/7/05 e OM 446/97 Legge 662/96</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esercizio delle attività commerciali, industriali, e professionali (ingegnere, architetto, notaio ecc) non ammesse in caso di regime a tempo pieno • Impiego alle dipendenze di privati • Tutte le attività compatibili previste per il lavoratori a tempo pieno <p>La mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma61 della L.662 del 23-12-1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dall'impiego</p>

Riferimenti normativi più comuni

Art.1 commi 60 e 61 L.662/96

60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonche' le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreche' le prestazioni per le attivita' di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti

Stralcio Articolo 53 Decreto L.vo 165/01 *Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi*

Comma 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ,, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa **non superiore al cinquanta per cento** di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

Comma 7. **I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati** dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente nota MIUR prot. n.1584 del 29.7.05

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Dipartimento per l'istruzione

Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: **Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente.**

In relazione a ricorrenti quesiti concernenti la materia in oggetto, si fa presente che, ai sensi del disposto di cui all'articolo 508, comma 10 del D.L.vo n. 297/94 (Testo Unico), il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Tale **divieto non si applica nel caso** di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, **con una prestazione lavorativa non superiore al 50** per cento di quella a tempo pieno.

Tale personale è tuttavia tenuto a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall'impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 662 del 23.12.1996 (finanziaria 1997).

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito. Le SS.LL. richiameranno l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'esigenza della scrupolosa osservanza della normativa sopra richiamata da parte del personale docente.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to Pasquale Capo

Stralcio Art. 508 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

INCOMPATIBILITÀ

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene affidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.